

I manualetti

S.A.I.?
Anffas in - rete



Tutela Giuridica



1958
2008





Collana "I Manualetti S.A.I.? Anffas in-rete"

Realizzata a cura del **S.A.I.? Nazionale Anffas Onlus**

"S.A.I.? Anffas in-rete - Progetto cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006"



Anffas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

La collana "I manualetti", realizzata da **Anffas Onlus** nell'ambito del **Progetto Cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006 "S.A.I.? Anffas in-rete"** si propone di affrontare, in maniera chiara ed accessibile a tutti, i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e familiari.

"I manualetti":

- Agevolazioni lavorative
- Inclusione scolastica
- Inserimento lavorativo
- Invalidità civile e stato di handicap
- Mobilità
- Tutela giuridica

I manualetti S.A.I.?
Anffas in - rete



Il presente "manualetto" ha l'intento di offrire una panoramica delle varie misure di protezione che il nostro ordinamento giuridico prevede in maniera specifica per le persone con disabilità (in particolare, intellettiva e/o relazionale).

Nello specifico, con questo lavoro si vogliono fornire, in maniera schematica ed immediatamente fruibile, alcune nozioni in merito a quegli istituti giuridici (**interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno**) che permettono di curare gli interessi personali ed anche patrimoniali di chi, in virtù della propria condizione di disabilità, non è in grado di gestire autonomamente le scelte ad essi inerenti, senza mai far venir meno la piena dignità alla persona con disabilità.

Si è però consci che la dignità della persona con disabilità non può compiutamente raggiungersi attraverso gli strumenti sopra ricordati che garantiscono solo il "supporto" di un'altra persona (tutore/curatore/amministratore di sostegno) nel compimento dei vari atti giuridicamente rilevanti.

Ecco quindi che, partendo dalla consapevolezza della necessità di un sistema sociale di vera e propria inclusione, è utile accennare, nel presente lavoro, anche **alle nuove forme di tutela giudiziaria contro atti, comportamenti e provvedimenti che, invece, portino a segregare e discriminare le persone con disabilità.**

In tal senso, di interesse epocale è la legge n. 67/2006 (contenente "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"), con la quale si è introdotta una procedura giudiziaria celere volta a reprimere le discriminazioni dirette e/o indirette nei confronti delle persone con disabilità, nei vari ambiti della vita e non solo quello lavorativo (già tutelato attraverso il Dlgs 216/03).

Anffas ha istituito un laboratorio volto sia all'osservazione delle prime applicazioni della nuova legge sia alla proposta di chiavi di lettura della recente normativa, con il fine anche di diffondere le buone prassi che si andranno consolidando.

La novità di tale legge risiede anche nel fatto di aver riconosciuto alle persone con disabilità di potersi avvalere, nell'attivazione dei procedimenti avverso discriminazioni dirette/indirette, anche del supporto giuridico e legale delle Associazioni ministerialmente legittimate ad agire in nome e per conto delle stesse, di cui 11 delle totali 43 sono Associazioni Locali Anffas.

Da ultimo, non si poteva non fornire uno sguardo d'insieme delle norme di diritto successorio (**successioni, testamenti, sostituzione fedecommissaria, trust**), attraverso le quali poter garantire alle persone con disabilità, specie se non autosufficienti, un minimo di assistenza economica e materiale anche quando i parenti più prossimi non siano più in vita o in grado di accudirle. Quest'ultima parte di sistema giuridico riveste per Anffas, impegnata anche sulle tematiche del "Dopo di Noi", uno degli ambiti da esplorare in maniera sempre più approfondita ed articolata.

Tuttavia, si è cercato di fornire, in queste poche pagine, le nozioni generali utili per una prima conoscenza degli ambiti di operatività di ciascun istituto giuridico considerato.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

INDICE

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

Interdizione	pag. 6
Inabilitazione	pag. 8
Procedure per dichiarazione inabilitazione/interdizione	pag. 10
Amministrazione di sostegno	pag. 11
Procedure nomina amministratore di sostegno	pag. 14

TUTELA AVVERSO DISCRIMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA

Nozione di Discriminazione	pag. 17
Legge n. 67/06: nuovo procedimento giurisdizionale	pag. 18
Dlgs 213/06: discriminazione sul luogo del lavoro	pag. 20

ALCUNE NORME DI DIRITTO SUCCESSORIO

Principi di diritto successorio	pag. 22
Sostituzione fedecommissaria	pag. 26
Trust	pag. 27
Altri istituti	pag. 28

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

Interdizione

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

Destinatari:

Maggiore di età che si trova in "**abituale infermità di mente**", tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore emancipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'**inabilitazione** che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di "infermità di mente" non così grave da dar luogo all'interdizione.

Si differenzia anche dall'**amministrazione di sostegno** che si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona verta in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministrazione di sostegno non ne "annulla" i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore (vedi meglio a pag. 12).

N.B. Secondo la Cassazione (sent. n. 13584/06) anche qualora la persona presenti una disabilità intellettiva media e/o grave dovrebbe preferirsi, all'interdizione o all'inabilitazione, sempre l'amministrazione di sostegno, tranne nei casi in cui:

a) il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa intessere contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé (non così la persona totalmente impossibilitata a comprendere il minimo valore degli atti giuridici da porre in essere, ma allettata e, quindi, materialmente impossibilitata a manifestare la propria volontà su tali atti giuridici);

b) per tutelare gli interessi della persona sia necessaria un'attività complessa da svolgere in molteplici direzioni (è il caso della persona che necessita dell'adozione di varie e delicate scelte terapeutiche, oltre alla gestione di un patrimonio composto da cespiti di natura differente, quali anche titoli azionari).

Pertanto, rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile.

Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quin-

di, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Anffas è addirittura impegnata a sostenere la proposta di legge C. 510, presentata alla Camera dei Deputati il 29/04/2008, volta ad eliminare del tutto dal nostro ordinamento giuridico gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno.

Nel citato progetto di legge, redatto dal professor Cendon, sono inseriti correttivi all'attuale disciplina dell'amministrazione di sostegno, individuati attraverso l'efficiente applicazione di tale istituto in questi primi anni.

Regime della tutela:

Il tutore, nominato dal **Giudice Tutelare** (a seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale), può compiere **tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un'ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuo i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di fare tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale posta in essere dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione.

Viceversa, diverse valutazioni, si vedrà, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria. Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

Riferimenti normativi:

Articoli 414-432 del codice civile (per l'interdizione in genere)

Articoli 357-389 del codice civile (per l'esercizio della tutela, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. a tali articoli che disciplina la tutela dei minori)

Procedimento per attivare l'interdizione:

Consultare la pagina n. 10

Inabilitazione

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Destinatari:

- Maggiore di età che si trova in una abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
- La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che,

non avendo ricevuto un'educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere a se stessa.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'interdizione perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione (per es. malato di sla perennemente allettato).

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene il progetto di legge C. 510, volto all'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura giuridica, a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

Regime della curatela:

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela).

Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui è lo stesso è chiamata in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

N.B. Per tali atti è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare solo se il curatore è uno dei genitori della persona inabilitata.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;

5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto.

Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni.

Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

Riferimenti normativi:

Articoli 415-432 del codice civile (per l'inabilitazione in genere)

Articoli 390- 397 del codice civile (per il regime dell'inabilitazione, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. alla disciplina della curatela dei minori emancipati)

Procedimento per attivare l'inabilitazione:

Vedasi sotto.

Procedura per dichiarazione interdizione/inabilitazione

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che si ritiene versi in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei paren-

ti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (per es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un medico-legale che provveda a visitare la persona ed a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo ad amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che avrebbero potuto attivare il procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Amministrazione di sostegno

Definizione:

E' l'istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare "affianca" una persona, c.d. **amministratore di sostegno**, a chi **non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità**.

L'amministratore di sostegno compie tutti gli atti o le categorie di atti specifi-

catamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.

Destinatari:

Persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali/personali.

Raffronti con altri istituti:

L'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione non determina l'assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione (c.d. "morte civile dell'interdetto"), ma al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un'impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.

Anche nel caso in cui il beneficiario presenti (per usare il termine del codice civile) un' "infermità mentale assoluta ed abituale" **dovrebbe sempre preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo questa una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario**, costruendogli una protezione specifica in relazione alle particolari e concrete esigenze di quella persona, quasi come "un vestito su misura".

Tra l'altro, a differenza dell'interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni del codice civile predeterminate in via generale, nell'amministrazione di sostegno, l'amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina sia in ogni momento tentare di cogliere anche i soli "fervori" del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione della stessa.

A tal proposito si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" (la rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nel numero di maggio 2008, pagg. 20-22.

Diversamente dall'inabilitazione, l'amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.

Regime dell'amministrazione di sostegno:

Il Giudice Tutelare, nel nominare l'amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario.

In ogni caso, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la **Persona** del beneficiario.

A tal proposito, l'art. 410 del codice civile prevede che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto da compiere.

Del resto, nel caso in cui vi sia da parte del beneficiario un dissenso, espresso anche solo attraverso dei comportamenti indicativi, l'amministratore di sostegno dovrebbe informare il Giudice Tutelare, anche per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione, che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Tali atti sono:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 5) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 6) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 7) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 8) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e dai discendenti. Durante il suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

Ma a differenza dell'interdizione, in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e relazionali che hanno investito la persona da controllare nel periodo in questione.

Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio. L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è gratuito, fatta salva la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

Osservatorio Nazionale Anffas sull'amministrazione di sostegno:

Circa un'anno dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'amministrazione di sostegno, Anffas ha ritenuto di dar vita ad un Osservatorio per monitorare, attraverso dei propri referenti regionali, l'applicazione di tale normativa e diffondere le buone prassi che in alcune parti del territorio nazionale si vanno, via via, diffondendo.

L'Osservatorio ragiona anche in termini critici circa alcuni provvedimenti o situazioni che potrebbero svilire la portata della detta riforma. Molto del materiale prodotto è scaricabile dal portale Anffas **www.anffas.net** nell'apposita sezione dedicata che ne contiene anche le note informative, le quali costituiscono uno dei sistemi privilegiati di comunicazione anche in merito alla

organizzazione di eventi formativi (corsi, seminari, convegni) sul tema. Per avere maggiori informazioni circa gli obiettivi e i compiti dell'Osservatorio, si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" di aprile 2006 (pag. 27).

Riferimenti normativi:

Articoli 404-413 cod. civ. (per l'amministrazione di sostegno in genere)
Articoli 349-353 e 374-388 del codice civile (per il regime dell'amministrazione di sostegno, stante il rinvio dell'art. 411 del cod. civ alla disciplina della tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'amministrazione di sostegno:

Vedasi sotto.

Procedure per la nomina di amministratore di sostegno

Il procedimento inizia con la **presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il Comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata.

Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla Legge n. 6/2004.

I **soggetti legittimati** sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).

Inoltre, l'art. 406 III comma cod. civ. prevede il dovere dei "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno" di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;

- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc...) del beneficiario e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

E' da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, né necessita dell'ausilio di un avvocato, essendo tale procedimento di volontaria giurisdizione. La Corte di Cassazione ha ribadito che il patrocinio di un avvocato sia necessario solo se i poteri da conferire all'amministratore di sostegno possano incidere diritti personalissimi (per es. assunzione di scelte terapeutiche che incidano sul diritto personalissimo della salute).

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e nel termine nella stessa fissato, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche – da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale - si devono, quindi, ritirare tante copie del ricorso quante sono le persone destinatarie della notifica.

Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti. Innanzitutto, deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

Poi, deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed a cui lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico – legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso tipo di disabilità, incidenza della stessa nella vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno).

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona da sottoporre ad amministrazione e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del suddetto ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) con decreto motivato

immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per prestare giuramento.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 u.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere integrate o modificate, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

N.B. E'opportuno che, nel caso di minore con disabilità, l'intera procedura sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, affinché al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la potestà genitoriale, il ragazzo con disabilità) sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del codice civile così recita: "il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultrasedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta".

TUTELA AVVERSO DISCRIMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA

Discriminazione

Introduzione:

Spesso, in molti contesti di vita (quali quello scolastico, lavorativo, ricreativo, dei trasporti pubblici, ecc...) le persone con disabilità ricevono **un trattamento meno favorevole o pregiudizievole per il solo fatto che versino in una condizione personale di disabilità**. In tal caso, si suole dire che le persone sono vittime di **discriminazione**, diretta o indiretta che essa sia. Per reprimere tali ipotesi, si è introdotto nel nostro ordinamento giuridico, attraverso la **Legge n. 67/06**, un procedimento speciale ad hoc, volto a far cessare la discriminazione (anche attraverso misure sanzionatorie deterrenti) e rimuovere gli effetti negativi della stessa.

A tal proposito, si legga l'articolo presente su "La Rosa Blu" di aprile 2006 (pagg. 4-5-6), contenente una prima puntuale analisi sull'argomento a meno di un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge stessa.

Nozione di discriminazione diretta:

Si ha discriminazione diretta **quando una persona, in virtù della propria condizione di disabilità, è trattata meno favorevolmente di una persona non disabile in una situazione analoga**.

N.B. "Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti" (art. 1 comma 4 Legge n. 67/2006).

ESEMPIO

Un caso di discriminazione diretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi di un bar che, pur essendo un esercizio commerciale aperto al pubblico, non acconsenta di accedervi alle persone con disabilità, ritenendo che queste, in virtù della loro condizione, possano con più probabilità sporcare i locali commerciali, versando per terra parte delle bevande o degli alimenti venduti.

In tal caso, si parla di discriminazione diretta, in quanto, rispetto a tutti gli altri, è vietato l'accesso al bar solo alle persone con disabilità.

Nozione di discriminazione indiretta:

Si ha discriminazione indiretta **quando un trattamento apparentemente neutro pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altri**.

ESEMPIO

Un caso di discriminazione indiretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi dell'accesso ad un edificio pubblico, attraverso tre gradini. Tale situazione, pur essendo uguale per tutti i cittadini, pone, però, alcuni cittadini con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto a chi può agevolmente salire i gradini. In questo modo, si crea un grave disagio, che potrebbe essere facilmente prevenuto attraverso, ad esempio, la predisposizione di scivoli per carrozzine.

Legge n. 67/06: nuovo procedimento giurisdizionale avverso le discriminazioni

Ambito applicativo:

Il procedimento speciale, individuato dalla Legge n. 67/06, può essere utilizzato contro i comportamenti, le condotte o gli atti di soggetti pubblici o privati che determinano una **discriminazione per le persone con disabilità**.

N.B. la legge considera per "persone con disabilità", coloro che abbiano ricevuto la certificazione dello stato di handicap, anche non grave, ai sensi della Legge n. 104/1992. Resta da capire se tale previsione possa essere estesa anche a chi sia in possesso del solo certificato d'invalidità civile.

Procedimento (art. 3 Legge 67/06):

La legge n. 67/06 non ha introdotto un nuovo tipo di procedimento giudiziario, ma ha esteso alle ipotesi di discriminazione per disabilità il procedimento speciale già operante per reagire alle discriminazioni razziali ed etniche previsto dal Dlgs 286/1998.

Qualora si ravvisi un'ipotesi di discriminazione, il procedimento potrà essere attivato dalla vittima della discriminazione con la presentazione di un **ricorso** da depositare, anche personalmente, presso la cancelleria del Tribunale del luogo del proprio domicilio.

La persona vittima della discriminazione potrebbe anche delegare (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) tale azione giudiziaria alle Associazioni e agli Enti riconosciuti come legittimati ad agire ai sensi del decreto 21 giugno 2007 (di cui si dirà oltre), che sottoscriveranno il ricorso.

Inoltre, la legge riconosce che le **Associazioni o gli Enti ministerialmente riconosciuti come legittimati ad agire** possono anche richiedere, in via diretta e senza delega, l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

Il Giudice, sentite le parti, procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione indispensabili in relazione a quanto chiesto nel ricorso. Per esempio, potrebbe decidere di assumere informazioni da persone presenti o informate dei fatti oggetto di causa.

La persona vittima di discriminazione potrebbe anche provare i fatti attraverso delle presunzioni (ossia delle deduzioni) che poggino su elementi di fatto gravi precisi e concordanti.

Alla fine, il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda, a seconda che ravvisi o meno l'esistenza di discriminazione per condizione di disabilità.

Nel caso in cui il lo stesso, dichiarando come discriminatorio l'atto, il comportamento o la condotta, accolga la domanda, potrà:

- ordinare la **cessazione della discriminazione** (ove ancora sussistente);
- determinare la **rimozione degli effetti della discriminazione**;
- prevedere un **risarcimento del danno** (anche non patrimoniale) subito dalla vittima;
- ordinare la **pubblicazione di tale provvedimento su un quotidiano** a tiratura nazionale o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Le Associazioni o gli enti legittimati ad agire devono essere riconosciuti come tali con apposito provvedimento ministeriale che si ottiene presentando l'istanza allegata (Allegato A) al Decreto Ministeriale 21 giugno 2007, che chiarisce anche quali siano i requisiti necessari. Con Decreto del 30 aprile 2008 è stato approvato il primo elenco delle **43 Associazioni o Enti legittimati ad agire** nei giudizi avverso le discriminazioni. In questo primo elenco sono presenti ben **11 realtà Anffas**.

**ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI
LEGITTIMATI AD AGIRE
(G.U. del 21/06/07)**

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	AGD di PARMA (Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici)	PARMA
2	AIAS - ONLUS	CASTELVETRANO
3	AIMAR - ONLUS (Associazione Italiana Malformati Ano-rettali)	ROMA
4	ANFFAS - ONLUS CHIETI (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CHIETI
5	ANFFAS ONLUS DI CESENA (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e Reazionale)	CESENA
6	ANFFAS - ONLUS MODENA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MODENA
7	ANFFAS - ONLUS PADOVA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PADOVA
8	ANFFAS - ONLUS VALSESTIA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	VARALLO SESIA
9	ANFFAS - ONLUS ALTAMURA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	ALTAMURA
10	ANFFAS - ONLUS DI PATTI (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale)	MARINA DI PATTI
12	ANFFAS - ONLUS REGIONE SICILIA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PALERMO
13	ANFFAS - ONLUS MACERATA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MACERATA
14	ANFFAS - ONLUS RIVIERA DEL BRENTA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	DOLO
15	ANIEP (Associazione Nazionale per la Promozione e la Difesa dei Diritti Civili e Sociale degli Handicappati)	BOLOGNA
16	ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili	ROMA
17	ANMIL - ONLUS	ROMA
18	ANTHAI (Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi)	ROMA
19	AS.SO.D. - ONLUS (Associazione Soste4gno Disabili)	ISPICA
20	ASSOCIAZIONE AUTISMO ITALIA ONLUS	MILANO
21	ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI SARDEGNA	CAGLIARI
22	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (Help Handicap)	AVEZZANO
23	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	ROMA
24	ASSOCIAZIONE LEG. ARCO	FIUMICINO
25	ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI (Per la libertà di ricerca scientifica)	ROMA
26	CODICI - ONLUS (Centro per i Diritti del Cittadino)	ROMA
27	COMITATO INIZIATIVA PSICHIATRICA	S. TERESA DI RIVA

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
29	COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE - ONLUS	TORINO
30	DEBRA ITALIA - ONLUS	ROMA
31	DPI (Disabled Peoples' International)	LAMEZIA TERME
32	ELO - ONLUS (Epilessia Lombardia Onlus)	MILANO
33	FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)	ROMA
34	FIDIC (Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili)	ROMA
35	FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)	ROMA
36	FUTURO SEMPLICE - ONLUS	PALERMO
37	GRUPPO SOLIDALE AURORA - ONLUS	CERDA
38	LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)	MILANO
39	MONDO NUOVO (Associazione di Promozione Sociale)	LUCERA
40	UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)	PADOVA
41	UNIAMO - FIMR (Federazione Nazionale Malattie Rare) ONLUS	ROMA
42	UNITASK - ONLUS (Unione Italiana Sindrome Klinefelter)	UDINE
43	UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti mentali)	TORINO

Laboratorio Anffas sulla non discriminazione:

Con il Convegno **“Uguaglianza e non discriminazione - i diritti delle persone con disabilità”** tenutosi il 29/11/2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Macerata, si è dato l'avvio al Laboratorio di Anffas sul riconoscimento della pari opportunità in ogni ambito per le persone con disabilità ed il contrasto di comportamenti o atti discriminatori, partendo da una ricognizione di quelli che potrebbero essere i comportamenti discriminatori, specie in via indiretta.

Compito del Laboratorio è anche quello di supportare le realtà Anffas riconosciute come legittimate ad agire in giudizio avverso le discriminazioni, suggerendo soluzioni tecnico-giuridiche su specifiche questioni, anche avvalendosi delle professionalità giuridiche e sociali che compongono la famiglia Anffas.

Decreto legislativo n. 216/03: reazioni a discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro per lavoratori con disabilità

Premessa:

Prima dell'introduzione della Legge n. 67/06, era già prevista la possibilità per una persona con disabilità di reagire, con un procedimento giudiziario ad hoc, alle discriminazioni dirette o indirette di cui avrebbe potuto essere vittima, ma **solo in ambito lavorativo**. Infatti, con Decreto Legislativo n. 216/2003, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2000/78/CE, si era già esteso il procedimento di reazione alle discriminazioni razziali (ripreso, oggi, anche dalla Legge n. 67/06) a quelle situazioni che avrebbero inciso per il lavoratore con disabilità sia nell'accesso al mondo del lavoro sia in corso di rapporto di lavoro.

Tale specifico procedimento giurisdizionale può tuttora attivarsi per discriminazioni inerenti:

- a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento;
- c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni" (art. 3 Dlgs 216/03).

Legittimazione ad agire:

La persona che si ritenga vittima di discriminazione può attivare il **procedimento celere e flessibile** già previsto dall'art. 44 del Dlgs 286/98 in tema di discriminazioni razziali (lo stesso già descritto per le discriminazioni in genere ai sensi della recente Legge n. 67/06, vedasi pagina precedente).

Ma, esclusivamente per l'attivazione di procedimenti giudiziari in reazione a discriminazioni in materia di lavoro possono agire in giudizio, oltre ai diretti interessati, vittime della discriminazione, non gli Enti e le Associazioni riconosciute come legittimate ad agire ex art. 4 Legge n. 67/06, ma **"le rappresentative locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale" (organizzazioni sindacali territoriali)**. Tali rappresentanze sono legittimate ad agire in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto della persona vittima della discriminazione o a sostegno della stessa.

Giurisdizione esclusiva:

Non potrà essere adito il Tribunale Ordinario ogni qualvolta si verta in contenziosi di lavoro che riguardino personale soggetto alla giurisdizione dei TAR (per esempio, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).

Quando non vi è discriminazione:

Non sono ritenute discriminatorie quelle differenze di trattamento, connesse alla condizione di disabilità, che però, si giustificano in base alla particolare ed intrinseca caratteristica della prestazione lavorativa da porre in essere.

Per esempio, una persona con disabilità motoria non è adibita allo svolgimento di funzioni operative per la Protezione civile o per le Forze di polizia, ma può essere impiegata nei soli servizi amministrativi di questi enti.

Principi di diritto successorio

Introduzione:

Quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di c.d. **"successione mortis causa"**. Per esempio, a seguito della morte di una persona proprietaria di una casa, occorre individuare, attraverso le regole che governano la "successione mortis causa", a chi tale casa debba essere trasferita in proprietà.

Pertanto, occorre partire fornendo una sommaria descrizione dei principi generali in materia di successioni, onde poi poter focalizzare l'attenzione su alcune costruzioni giuridiche che potrebbero servire a trasmettere in successione dei diritti patrimoniali, avendo di mira la salvaguardia di una persona con disabilità, specie se non autosufficiente.

Già alcune prime e schematiche nozioni erano state pubblicate su "La Rosa Blu" di luglio 2006 (pag. 24).

Successione legittima (o per legge):

Si verifica quando una persona muore senza aver lasciato alcun valido testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione).

In tali casi è la legge che stabilisce a chi, tra i prossimi congiunti, debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità (nel caso di testamento contenente disposizioni patrimoniali inerenti solo una parte del patrimonio, si attuerà la successione legittima per la restante parte).

Si riporta, qui di seguito, una tabella ricognitiva circa le suddivisioni dell'asse ereditario in assenza di testamento.

TABELLA DEI SUCCESSORI LEGITTIMI

Coniuge	se concorre con più figli	1/3 dell'eredità
	se, in assenza di figli, concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del defunto, oppure con gli uni e con gli altri	2/3 dell'eredità
Un figlio	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Uno o più figli	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Genitori (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori sarà a lui devoluta tutta l'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con fratelli e sorelle	l'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma i genitori (o quello di essi che succede) è assicurato un minimo (la metà dell'eredità)

Ascendenti (succedono solo in assenza dei figli e di genitori del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna. Gli ascendenti di grado più vicino (es. nonni) escludono quelli di grado più lontano (es. bisnonni)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il fratello e sorelle	spetta agli ascendenti la quota che sarebbe spettata al genitore superstite.
	se concorrono contemporaneamente con il coniuge e con i fratelli e le sorelle	gli ascendenti ed i fratelli e sorelle del defunto si dividono la quota di 1/3 dell'eredità. Agli ascendenti è, però, assicurato un minimo (1/4 dell'eredità)
Fratelli e sorelle (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre, ma di diverso padre, oppure figli dello stesso padre, ma di diversa madre) conseguono la metà di quanto conseguono i figli germani (figli degli stessi genitori)
	se concorrono con i genitori	l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto ad almeno la metà dell'eredità. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere, la quota che sarebbe loro spettata si devolve agli ascendenti (se, ovviamente, ci sono)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge e con gli ascendenti	fratelli, sorelle e ascendenti si dividono la quota di 1/3 dell'eredità, ma agli ascendenti è riservato almeno 1/4 della stessa

** Solo nel caso in cui non vi siano né figli, né coniuge, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro ascendenti, sono chiamati a succedere i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari grado).*

Entro il termine di **6 mesi dal decesso**, gli eredi devono presentare all'Ufficio del Registro del luogo dove era stabilito l'ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l'elencazione di tutto ciò che compone l'eredità. E' sempre fatta salva la facoltà di rinuncia all'eredità, da attuarsi con dichiarazione innanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

N.B. Nella successione legittima non si tiene conto di eventuali condizioni di disabilità dei chiamati all'eredità.

Successione testamentaria:

Si verifica quando la persona deceduta (c.d. "de cuius") aveva nel corso della sua vita redatto un **valido testamento**, contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale.

N.B. Tra le disposizioni non patrimoniali può includersi anche la designazione di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno per il proprio figlio con disabilità.

Forme del testamento:

Il testamento può essere olografo, segreto, in forma pubblica.

È detto **olografo** il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione.

È detto **segreto** il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata (o da sigillare) ad un notaio, che ricevutolo, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore. Tale testamento dà la possibilità di tenere segreto il contenuto del testamento, assicurando però la certezza della data e l'intangibilità dello stesso, in quanto in custodia del notaio.

È detto **pubblico** il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi a due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere o scrivere o è sordomuto) e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto dal medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso. Purtroppo, però, in tale forma testamentaria viene meno il carattere della segretezza.

Contenuto del testamento:

Il "de cuius" può nominare nel testamento uno o più **eredi** e uno o più **legatari**.

Gli eredi subentrano in tutti o in una parte dei rapporti giuridici trasmissibili che facevano capo al "de cuius", acquisendo la sua stessa posizione giuridica e, quindi, rimanendo vincolati anche per i debiti e gli oneri gravanti su quei rapporti giuridici cui sono succeduti, anche se superiori a quanto ereditato. È comunque fatta salva la possibilità di accettare l'eredità con "**beneficio d'inventario**", rispondendo così delle passività ereditarie solo nei limiti di quanto ereditato in attivo.

I legatari, invece, sono coloro che entrano in un determinato e specifico rapporto giuridico rientrante nel patrimonio del "de cuius" e rispondono con il loro patrimonio di eventuali passività fino e solo alla concorrenza del valore del legato.

Tra l'altro, nel testamento si può disporre:

1) **un onere testamentario in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che l'erede abbia l'obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità. Qualora l'onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l'ipotesi di non ottemperanza dell'obbligo, l'onere vedrebbe risolta la disposizione testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituito), su cui graverebbe nuovamente l'obbligo di adempimento dell'onere.

2) **un diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che all'erede con disabilità spetti l'usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all'altro erede la nuda proprietà.

Attraverso tale costruzione giuridica si assicurerebbe alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, assicurando all'altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell'usufruttuario con disabilità.

3) **una maggiorazione della quota ereditaria per una persona con disabilità.** Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che, semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l'attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura e sostegno. Pertanto, si potrebbe avere un testamento in cui si avesse come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del "de cuius" o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

Successione necessaria:

In ogni caso, tali disposizioni testamentarie non possono ledere le cc.dd. **"quote di riserva"**, quote minime dell'asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del "de cuius": figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). Infatti, qualora al momento dell'apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull'asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed eventualmente ridotta l'entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari).

Qui di seguito, si propone la tabella contenente i parenti più prossimi e le quote di riserva spettanti loro.

TABELLA DEI LEGITTIMARI

Un figlio	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con il coniuge	1/3 dell'eredità
Uno o più figli	da soli	2/3 dell'eredità da dividere in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	1/2 dell'eredità in parti uguali
Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con un figlio	1/3 dell'eredità
	se concorre con più figli	1/4 dell'eredità
	se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	1/2 dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/4 dell'eredità

Sostituzione Fedecommissaria

Definizione:

È l'istituto giuridico attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di una persona *interdetta* istituisce quest'ultima erede testamentario, imponendole l'obbligo di conservare e restituire il bene, alla sua morte, alla persona, fisica o giuridica, che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura della stessa.

Ratio:

Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria (fedecommeso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l'assistenza di chi si ritenga idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale assiste, riceve, alla morte dell'interdetto, i beni oggetto del fedecommeso, escludendo, invece, dalla successione i parenti che avrebbero ereditato per legge dalla persona interdetta (essendo quest'ultima impossibilitata a redigere un proprio testamento).

Regole del fedecommeso:

Il "de cuius" può disporre un fedecommeso solo in favore di una persona interdetta, non già anche di un beneficiario di amministrazione di sostegno, pur se questi venga dichiarato, nel decreto di nomina dell'amministratore, incapace di fare testamento.

La persona interdetta può godere, anche attraverso l'operato del tutore, dei soli frutti derivanti dai beni dati in fedecommeso, non potendo vendere i beni stessi, se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria che viene concessa nei casi di assoluta ed evidente necessità della persona.

ESEMPIO

Se un genitore col fedecommeso lascia in eredità al proprio figlio interdetto un appartamento, quest'ultimo può, attraverso la locazione dell'immobile, trarre un'utilità dai canoni di locazione (cc.dd. "frutti civili"), ma mai venderlo, se non con l'autorizzazione del Tribunale e provando l'assoluta necessità di avere liquidità o di re-impiegare in altro modo il capitale. Tra i beni del fedecommeso possono anche rientrare quelli costituenti la c.d. "legittima", ossia la quota indisponibile che dovrebbe necessariamente spettare ai parenti più prossimi (vedi pag. 25). Il testatore potrebbe anche disporre che la cura e l'assistenza della persona interdetta venga posta in essere, oltre che da persone fisiche, anche da Enti, quali Associazioni o fondazioni, che, ugualmente risulterebbero destinatarie dei beni alla morte dell'interdetto.

In ogni caso, qualora vi sia stata una pluralità di persone o di Enti che abbiano avuto in cura la persona interdetta, i beni ereditari sarebbero attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi abbiano avuto cura di quest'ultima.

Fedecommeso de residuo:

È un'ipotesi applicativa eccezionale del fedecommeso per il quale, invece, è prevista una generale inalienabilità dei particolari beni, oggetto del fedecommeso. Infatti, nel fedecommeso "de residuo", il testatore nomina l'unico suo figlio interdetto erede universale con l'obbligo di restituire, non tutti i beni ereditari (come nel generico fedecommeso assistenziale), ma solo quelli dei quali il figlio stesso non abbia disposto in vita.

Differenze con Trust:

Vedasi oltre.

Trust

Definizione:

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere, il genitore), c.d. **"disponente"**, trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto, cosiddetto **"trustee"**, affinché lo gestisca secondo la sua volontà per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento del figlio con disabilità).

Ratio:

Attraverso il trust si crea un patrimonio (insieme di diritti, beni mobili o immobili) da affidare ad una persona di fiducia, affinché lo utilizzi per l'assistenza e la cura della persona con disabilità. Al tempo stesso, si dà la possibilità a colui che costituisce il trust di prevedere non solo il vincolo di destinazione, ma anche le specifiche modalità organizzative dell'assistenza (per es. può prevedere che il trustee provveda col danaro affidatogli di far fare il controllo dentistico semestrale al figlio con disabilità).

Regole del trust:

Il disponente nel destinare i propri beni al trust non può intaccare la c.d. "legittima", ossia la quota del suo patrimonio non disponibile, in quanto per legge destinata ai congiunti più prossimi (vedi pag. 25).

Una volta costituito in trust, il patrimonio è soggetto a due vincoli:

- 1) **di destinazione**, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
- 2) **di separazione**, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo.

Nell'atto istitutivo del trust, il disponente può prevedere che la figura del trustee sia ricoperta o da una persona fisica o da una persona giuridica (per esempio un'Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità).

Al tempo stesso, il disponente può anche prevedere che vi sia un "garante" (c.d. protector) che controlli l'operato del trustee, ed eserciti nei suoi confronti poteri consultivi. I poteri del garante potrebbero, addirittura, spingersi alla revoca del trustee ed alla sostituzione dello stesso, in caso di mancato rispetto dello scopo del trust.

In genere, viene nominato "garante" colui che, rispetto alla persona con disabilità, sia tutore, curatore o amministratore di sostegno, dato il suo ufficio di protezione giuridica del beneficiario.

Il disponente prevede nell'atto istitutivo anche quali debbano essere i beneficiari finali del trust, ossia coloro ai quali il trustee debba trasferire la proprietà dei beni alla morte del beneficiario con disabilità.

Differenze con fedecommesso:

Con il trust si può provvedere per qualsiasi persona con disabilità, che, quindi, può anche non essere interdetta o non essere figlia, discendente, coniuge del disponente, così come, invece, espressamente richiesto per l'utilizzo del fedecommesso.

A differenza del fedecommesso, che è una disposizione testamentaria, il trust

può essere istituito ed iniziare ad operare anche nel corso della vita del disponente. Tra l'altro, in tal maniera, il disponente potrà iniziare durante la sua vita a capire se il trustee sia persona idonea a perseguire gli scopi previsti nell'atto istitutivo anche dopo la sua morte.

Altri istituti

Fondazione:

È quell'ente che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità.

Con la fondazione, però, si avranno non singoli specifici beneficiari (come nel trust, nel fedecommesso o altri istituti di diritto successorio), ma categorie di beneficiari che rientrino nelle situazioni previste dal fondatore. Proprio per tale motivo, sia la gestione della fondazione sia la devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione della fondazione sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

Contratto di mantenimento e rendita vitalizia:

Sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si obbliga, come corrispettivo, a dare una somma periodica di danaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. il figlio del venditore).

Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario.

Inoltre, per il solo contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa le necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età.

Contratto di assicurazione sulla vita:

È il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore, di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa.

Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità.

Tra l'altro, la prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di danaro e non già ad altre forme di assistenza.

N.B. tale contratto di assicurazione è cosa ben diversa da altri prodotti venduti da compagnie assicurative, che invece, sono da ricondurre, più che altro, a veri e propri prodotti finanziari.



In questo “manualetto”:

*Misure di protezione della persona
(interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno)*

*Tutela avverso discriminazione
diretta/indiretta*

Norme di diritto successorio



Anffas Onlus

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net